



COMUNE DI PIEVE DI BONO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 07.05.2009

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

TITOLO II– DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Smaltimento delle acque di scarico

Art.4 – Smaltimento delle acque nere: allacciamento alla pubblica fognatura e sistemi alternativi

Art.5 – Scarichi provvisori

Art.6 – Scarichi vietati

Art.7 – Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Art.8 – Pre-trattamento delle acque nere

Art.9 – Scarichi nei laghi

Art.10 – Smaltimento delle acque meteoriche

Art.11 – Allacciamento alla pubblica fognatura: definizione e competenze per l'esecuzione

Art.12 – Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti.

Art.13 – Esecuzione d'ufficio

Art.14 – Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione, ristrutturazione, sdoppiamento della rete fognaria

Art.15 – Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

Art.16 – Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale

Art.17 – Estensione delle norme alle strade private

Art.18 – Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori

Art.19 – Interferenze con lavori diversi

Art.20 – Proprietà delle opere -- manutenzione

Art.21 – Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

Art.22 – Obbligo dell'autorizzazione allo scarico

Art.23 – Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico

Art.24 – Rilascio e limiti dell'autorizzazione

TITOLO III – DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI

Art.25 – Prescrizioni tecniche

Art.26 – Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura

Art.27 – Visita tecnica di regolare esecuzione: responsabilità

Art.28 – Ispezione degli impianti

Art.29 – Sospensione del servizio

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art.30 - Manutenzione delle pubbliche fognature

Art.31 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

Art.32 – Pubbliche fognature. Norme tecniche

TITOLO V - SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art.33 - Scarichi

TITOLO VI - NORME FINANZIARIE - SANZIONI

Art.34 – Canone di utenza

Art.35 – Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

Art.36 – Modalità di riscossione

Art.37 – Trasferimenti di proprietà

Art.38 – Sanzioni amministrative

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Art.39 – Disciplina degli scarichi: esclusioni

Art.40 – disposizioni transitorie

Art.41 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini di adempiere agli obblighi inerenti gli scarichi fognari previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare dal **“Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”**, approvato con **D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl.**, di seguito indicato con la denominazione TULP, e dalle disposizioni delle norme di attuazione del **“Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 12 giugno 1987 n. 5460**, di seguito indicato con la sigla P.P.R.A., nonché dalla normativa vigente.

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

Articolo 2 – Definizioni

1. Per le finalità del presente regolamento si considerano:

- a) **Acque bianche** quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile e quelle di raffreddamento degli insediamenti produttivi, fatta eccezione per quelle provenienti dai docciai o pluviali prospettanti la via pubblica, possono essere immesse in sottosuolo a sensi di legge.
- b) **Acque nere** le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, latrine, fontane ecc., comunque provenienti da insediamenti civili e quelle di processo degli insediamenti produttivi (di tipo processo di raffreddamento, non differenziate) stabiliti dall'art. 14 del TULP.
- c) **Insedimenti civili**, uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività esercitata, abbiano origine, esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio dei BOD5.
- d) **Insedimenti produttivi**, uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici salvo quanto previsto alla precedente lettera c) che diano origine ad uno o più scarichi.

Articolo 3 – Smaltimento delle acque di scarico

1. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) secondo le disposizioni stabilite dal succitato TULP, dal PRPA e dalle norme del presente regolamento.
2. Tali disposizioni si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.
3. In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti per acque bianche e per quelle nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni.
4. In presenza di collettori di fognatura misti (bianca e nera) le acque di scarico saranno canalizzate in modo distinto fino al pozzetto d'ispezione posto al limite della proprietà in modo da consentire un collegamento separato qualora venisse realizzato lo sdoppiamento della rete fognaria.

Articolo 4– Smaltimento delle acque nere: allacciamento alla pubblica fognatura e sistemi alternativi

1. L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatoria:
 - a) per gli edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc fino a distanza di 50 m dal collettore pubblico;
 - b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc fino a distanza di 100 m dal collettore pubblico;
 - c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc fino a distanza di 150 m dal collettore pubblico;

- d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc fino a distanza di 200 m dai predetti collettori;
- e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi e per gli insediamenti produttivi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d).
- f) per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio di Igiene o di qualsiasi altra autorità con riferimento alla materia igienico-sanitaria.

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

2. L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. In tali casi valgono i sistemi alternativi indicati all'art.17 del TULP ed al successivo art.5 - Scarichi provvisori.

Articolo 5 – Scarichi provvisori

1. Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corpi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 1 mese, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 3 mc utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio (volume abitativo).
2. Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2000 mc (volumi abitativi) e semprechè lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, nel rispetto dei vincoli imposti dalla Carta di Sintesi Geologica Provinciale, potrà essere autorizzato lo smaltimento su suolo o nel sottosuolo delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere preventivamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità di Legge.
3. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tal senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

Articolo 6 – Scarichi vietati

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, che possano danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione od ostacolare il normale funzionamento.
2. Se involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente l'Amministrazione Comunale. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari e degli utenti.
3. Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G allegata al TULP, e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

Articolo 7 – Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

1. Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art. 16 del TULP, e dall'art.15 del P.P.R.A.. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (v. art. 17 del TULP), solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.
2. Il progetto relativo all'eventuale impianto di pre-trattamento deve garantire il rispetto dei limiti tabellari del TULP e delle eventuali ulteriori prescrizioni del provvedimento autorizzativo e deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, (di cui all'art. 22 e 23) sia, ove ricorra il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione.

Articolo 8 – Pre-trattamento delle acque nere

1. Le acque nere provenienti da ospedali, case di cura e da altri complessi analoghi, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un trattamento preventivo di disinfezione. L'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata sentito il parere del Servizio Provinciale competente in materia di igiene e sanità, o di altro organo eventualmente competente in materia.
2. In caso di scarichi acque nere in cui si verifichi la presenza di grosse quantità di olii e grassi si prescrive l'esecuzione di appositi pozzetti disoliatori o condensagrassi.

Articolo 9 – Scarichi nei laghi

1. Per quanto riguarda gli scarichi nei laghi si applicano le disposizioni normative contenute dal TULP e dal P.P.R.A..

Articolo 10 – Smaltimento delle acque meteoriche

1. Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale.
2. Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata, e quindi il Richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un tecnico abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.
3. Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del TULP e del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiale. In particolare gli scarichi di acque di processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nelle reti fognarie di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al TULP e dal provvedimento di autorizzazione allo scarico.
4. I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze potenzialmente inquinanti, devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di lavorazione.

5. Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purchè non riconducibili alle attività di cui al precedente comma, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d'acqua superficiale. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, di prescrivere, un pretrattamento da valutarsi caso per caso.
6. Nel caso di costruzione di parcheggi pubblici o privati, impianti sportivi, centri commerciali, aree di sosta, ecc. ..., si ritiene opportuno al fine di salvaguardare la qualità delle acque superficiali, di adottare dei sistemi di filtraggio (ad esempio pozzetti disoliatori) delle acque piovane prima del loro convogliamento nella rete di smaltimento.

Articolo 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura: definizione e competenze per l'esecuzione

1. Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento. Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a spese dell'Utente dello scarico, salvo quanto previsto nei seguenti articoli.

Articolo 12 – Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti.

1. Il Sindaco, da notizia con avviso pubblico dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 3, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo.
2. In caso di inadempimento il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi dalla data di notifica della stessa.

Articolo 13 – Esecuzione d'ufficio

1. Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'atto di cui all'art.12, l'Amministrazione comunale, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 38 del presente Regolamento.
2. Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Titolo VI "Norme finanziarie e Sanzioni" art. 35 del presente Regolamento.

Articolo 14- Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione, ristrutturazione, sdoppiamento della rete fognaria

1. L'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura, può provvedere direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti limitatamente al tratto sottostante la proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è a carico dell'utente.

Articolo 15 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento delle reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a propria cura e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

Articolo 16 - Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale

1. L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti deve, previo relativo permesso di scavo, e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 14 e 15 essere eseguito a spese dell'utente dello scarico secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Per le immissioni nel collettore comunale dovranno essere utilizzati, se esistenti, gli imbocchi predisposti durante la realizzazione dei collettori. La regolare esecuzione dell'allacciamento verrà accertata da parte di un funzionario tecnico del comune prima del reinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico.

Articolo 17 - Estensione delle norme alle strade private

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private. Pertanto i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse ed al loro allacciamento ai collettori comunali.
2. Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita da apposita ordinanza sindacale, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale, di provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili in tutto od in parte prospicienti sulla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, in proporzione alle rispettive fronti. Alla rivalsa di queste spese si provvederà con la procedura prevista dall'art. 35 del presente Regolamento.

Articolo 18- Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori

1. Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dall'Amministrazione comunale a seguito di segnalazione e/o domanda scritta. Nei casi in cui tali riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con le modalità di cui all'art. 35.

Articolo 19 – Interferenze con lavori diversi

1. Ove, a causa di lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di cavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsivoglia altre opere, si arrechi involontariamente danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informata l'amministrazione comunale, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinarne la piena funzionalità a totale carico del responsabile. Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente comma, sarà passibile di sanzione patrimoniale amministrativa secondo quanto previsto dal successivo art.38 e fatti salvi gli eventuali provvedimenti relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

Articolo 20 - Proprietà delle opere – manutenzione

1. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorchè eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico. Il titolare dello scarico ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti per la parte di sua proprietà. Il titolare dello scarico dovrà curare che non sia manomesso il sigillo apposto all'interno del pozzetto contenente il sifone ed i pezzi speciali per l'ispezione. Nel caso in cui il sigillo posto in opera dall'Amministrazione comunale (vedi art.27) venisse accidentalmente rimosso, il titolare dello scarico, o chi per esso, dovrà farne denuncia nel termine di 24 ore dall'avvenuta rimozione.

Articolo 21 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

1. Le opere relative all'allacciamento fognario e di canalizzazione interna agli stabili sono considerate opere igienico-edilizie. E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, e ciò anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.

Articolo 22 – Obbligo dell'autorizzazione allo scarico

1. E' fatto obbligo di richiedere al Sindaco apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.
2. In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.P.R.A..
3. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 32 secondo comma, del TULP, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni o modifiche di destinazioni in misura superiore al trenta per cento del volume complessivo dell'insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto al quella precedente.

Articolo 23 – Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico ogni proprietario di immobile, deve fare domanda redatta su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune contenente l'indicazione dei lavori che intende eseguire, il genere e la provenienza delle acque di rifiuto (precisando se sull'immobile stesso esistono o verranno eseguiti scarichi produttivi), i nominativi ed i recapiti del richiedente e del progettista e relativi codici fiscali.
2. Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia (quattro copie per soli insediamenti produttivi con domanda su apposito modulo del Servizio Protezione Ambiente – P.A.T.) i seguenti elaborati:
 - estratto mappa in scala catastale con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
 - planimetria in scala 1:200 contenente lo schema dell'impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - a) punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;

- b) lunghezza della tubazione di raccordo;
 - c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
- profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
 - particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali del sifone intercettatore;
 - eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabile per l'esatta individuazione;
 - nel caso di attraversamento di proprietà private venga prodotto dichiarazione di assenso.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione trascorso un anno sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguito e l'ottemperanza alle disposizioni fissate.
4. I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977.

Articolo 24 – Rilascio e limiti dell'autorizzazione

1. Il Sindaco o in alternativa un suo funzionario tecnico delegato, rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.
2. A detta soluzione potranno in caso diverso essere apportate delle modifiche e prescrizioni, alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.
3. L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI

Articolo 25 – Prescrizioni tecniche

1. Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi – di norma – agli schemi allegati sub lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”.
2. Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro adeguato all’entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 15.
3. I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote di progetto. Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni:
Per la rete di acque nere:
da m. 0,40 x 0,40 a m. 0,60 x 0,60, per profondità sino a m. 1,20;
da m. 0,60 x 0,60 a m. 0,80 x 0,80 per profondità eccedenti m. 1,20.
Per la rete di acque bianche:
di m. 0,40 x 0,40, per profondità fino a m. 1,20;
di m. 0,50 x 0,50, per profondità eccedenti m. 1,20.
4. I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi m. 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in ferro del tipo “alla marinara”, distanti fra loro cm. 30. In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa o cemento armato, aventi dimensioni analoghe a quelle dei pozzetti.
5. Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di mt. 0,50 misurati dall’estradosso; devono essere collegate a regola d’arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres ed in resina, devono essere rinfiancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.
6. L’allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale. Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell’art. 14 del presente Regolamento.
7. Qualora vi sia l’esigenza di nuovi allacci, questi dovranno essere eseguiti di norma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 delle norme di attuazione del P.P.R.A. nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale. Gli scarichi immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, per motivate ragioni di ordine tecnico.
8. Se l’allaccio viene eseguito sulla canalizzazione comunale il collegamento deve essere attuato con le sotto descritte modalità:
 - per le tubazioni in amianto cemento praticando un’incisione circolare nella parte superiore della tubazione pubblica e predisponendo su essa apposito pezzo speciale (giungo a sella) sigillato con malta di cemento, fornito del Comune;
 - per le tubazioni in gres il tronchetto d’innesto verrà predisposto gratuitamente dal Comune, il quale provvederà a forare la tubazione con apposita carotatrice.
9. Prima dell’innesto dell’allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo “Firenze” e i pezzi speciali per l’ispezione municipale e quella dell’utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.
10. Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche può essere fatto o direttamente nel pozzo di ispezione stradale, anche mediante tubi di cemento, oppure essere fatto nella parte superiore della canalizzazione a mezzo di curva a 45° o 90°, sigillato in cemento.

11. Le latrine di ogni stabile devono essere costruite con chiusura idraulica, ed essere innestate con condotti di scarico verticali mediante sifone intercettatore di sufficiente immersione e resistenza; il sifone non è necessario per gli apparecchi che ne siano già muniti. Per il buon funzionamento di detti intercettatori, ciascuna latrina deve essere munita di una sufficiente quantità d'acqua a mezzo di apposito apparecchio di cacciata. I tubi delle latrine, dei lavandini e di ogni altro scarico di acque di rifiuto, quando siano interni alla muratura, dovranno essere opportunamente isolati e provvisti di ispezione di facile accessibilità. I tubi di caduta delle latrine e degli acquai, ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

Articolo 26 – Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.
2. A richiesta, però del proprietario dello stabile può l'Amministrazione comunale concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purchè:
 - sia installato apposito impianto di sollevamento;
 - siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti.
3. L'Amministrazione comunale rimane comunque sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalla condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

Articolo 27 - Visita tecnica di regolare esecuzione: responsabilità

1. Gli stabili di nuova costruzione e ristrutturati, ampliati ecc. non possono essere occupati se non dopo l'ultimazione delle canalizzazioni interne e dopo l'avvenuta constatazione della regolarità delle canalizzazioni stesse da parte dell'Amministrazione. Tale constatazione avverrà di regola prima della visita di controllo per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, o contestualmente alla visita stessa. Il funzionario incaricato della visita, constatata la regolare esecuzione dell'opera di allacciamento apporrà un sigillo all'ispezione del tratto di canalizzazione a valle del sifone Firenze, onde evitare qualsiasi manomissione delle canalizzazioni pubbliche.

Per gli scarichi dei fabbricati esistenti soggetti all'obbligo della ristrutturazione della rete di fognatura interna con separazione delle acque, la visita tecnica avverrà entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del tecnico incaricato dall'Amministrazione.

La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, e come tale essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge l'Amministrazione in eventuali responsabilità su scelte operate dai progettisti.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse; in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare all'Amministrazione comunale le spese conseguenti.

Articolo 28 - Ispezione degli impianti

1. L'Amministrazione ha facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale. Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza. In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

Articolo 29 - Sospensione del servizio

1. In caso di necessità l'Amministrazione potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Articolo 30 - Manutenzione delle pubbliche fognature

1. L'Amministrazione deve predisporre un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione ai sensi dell'art. 6 del P.P.R.A..

Articolo 31 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

1. L'Amministrazione comunale vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.
2. Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, l'Amministrazione comunale provvederà immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.
3. Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure, (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario), atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.
4. L'Amministrazione comunale provvede ad informare immediatamente il Sindaco e l'Autorità sanitaria competente degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché il Servizio Protezione Ambiente e l'Ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

Articolo 32 - Pubbliche fognature: norme tecniche

1. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo. Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza dovrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità delle livellette della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole

accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).

Le caditoie per le acque bianche devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di pompe tali da assicurare una adeguata riserva ed una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di accumulo non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile l'installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere periodicamente verificato.

Ogni stazione di sollevamento dovrà essere dotata di apposito libretto di manutenzione, in cui saranno riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulle macchine, sui quadri elettrici ed inoltre saranno annotate le verifiche periodiche del gruppo elettrogeno, se presente.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acque potabili. Quando per ragioni plani-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia, portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori Pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il Direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

TITOLO V - SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Articolo 33 - Scarichi

1. Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dal TUL., dal P.P.R.A., nonché dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

TITOLO VI - NORME FINANZIARIE - SANZIONI

Articolo 34 - Canone di utenza

1. Il titolare dello scarico è tenuto ai sensi della vigente normativa al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto. L'Amministrazione comunale determina la misura del canone in base ad una tariffa determinata nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente assicurando la copertura dei costi di esercizio e di investimento. Il canone così determinato viene approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 35 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

1. Le spese anticipate dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione, di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati, dovranno essere ad esso rimborsate con una maggiorazione del 25% per spese generali, utili ed assistenza tecnica ai lavori, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art.38.

Articolo 36 - Modalità di riscossione

1. Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 37 - Trasferimenti di proprietà

1. I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati all'Amministrazione comunale ad iniziativa dei proprietari cedenti. In caso di omessa denuncia essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso l'Amministrazione Comunale, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio fognature.

Art. 38 - Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383 e s.m..
2. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Disciplina degli scarichi: esclusioni

1. La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del TULP, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune, ovvero al Servizio Protezione Ambiente se competente ai sensi dell'art. 23 del TULP.
2. La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti – quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. – privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.
3. Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'art. 14 del TULP e s.m.i. adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

Art. 40 - Disposizioni transitorie

1. Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco allo scarico privato dovranno richiederla nei modi previsti dal presente regolamento.
2. Nei casi previsti dalle lettere a) – b) – c) – d) – e) del precedente art. 4 e dall'art.7, per gli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti all'allacciamento alle pubbliche fognature (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.